
## Da zero a 110% in 60 minuti:

tutto quello che vuoi sapere sul Super-ecobonus





seminario on-line gratuito per i cittadini venerdì 4 settembre 15:00-16:00



#### LO SPORTELLO ENERGIA FVG

è un servizio di consulenza gratuito finanziato dalla Regione e dall'Agenzia per l'Energia del FVG

Guidiamo cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni nella scelta delle agevolazioni per l'efficienza e il risparmio energetico più adatte alle loro esigenze



#### LA NOSTRA MISSION

Consulenza gratuita

Parere disinteressato

Risparmio energetico

Incentivi, agevolazioni, contributi

per

**CITTADINI** 

**IMPRESE** 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



#### IL NOSTRO SITO, SEMPRE AGGIORNATO





## www.sportelloenergia.ape.fvg.it













#### Cos'è il Super-ecobonus?

Il Super-ecobonus è una detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e relative ad interventi in ambito

- √ di efficienza energetica
- ✓ di interventi antisismici
- ✓ di installazione di impianti fotovoltaici
- ✓ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

## Quali sono gli interventi che possono accedere?

Per conoscere il Super-ecobonus è fondamentale sapere che ci sono interventi trainanti e interventi trainati.

Gli interventi trainati ottengono l'aliquota agevolata solo se eseguiti CONGIUNTAMENTE a quelli trainati.

Vediamo quindi di seguito quali sono...



#### Interventi trainanti

isolamento termico **superfici opache** verticali, orizzontali e inclinate (>25% della sup. disperdente)

impianti centralizzati: sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, Impianti di microcogenerazione, collettori solari, (teleriscaldamento efficiente solo comuni montani)

edifici unifamiliari: sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a condensazione, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, impianti di microcogenerazione, collettori solari, (teleriscaldamento efficiente solo comuni montani), (biomassa solo aree non metanizzate ed edifici unifamiliari)

Interventi antisismici (Sismabonus)

#### Interventi trainati

#### Altri interventi Ecobonus:

#### Parti comuni:

- Isolamento superfici opache (<25%)
- Sostituzione serramenti
- Schermature solari/chiusure oscuranti
- Impianti: generatori aria calda a condensazione, biomassa, scaldacqua a pdc <u>Parti private (unità immobiliare</u> o edificio unifamiliare):
- Isolamento superfici opache (<25%)
- Sostituzione serramenti
- Schermature solari/chiusure oscuranti
- Impianti: caldaie e condensazione, generatori aria calda a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, scaldacqua a pdc, microcogeneratori, biomassa
- Building automation
- Installazione collettori solari termici

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Impianti fotovoltaici/Installazione accumulo



#### Interventi trainanti e trainati

#### ATTENZIONE: il Sismabonus traina solo fotovoltaico e/o accumulo!!!

Quindi se voglio ad esempio ottenere il 110% anche sulla **sostituzione dei serramenti** (trainato), devo avere un **intervento trainante di efficientamento energetico** (ad esempio cappotto o sostituzione caldaia).

Nel caso in cui invece si ha come **trainante** un intervento di **efficientamento energetico** (ad esempio cappotto), tutti gli interventi trainati possono ottenere l'aliquota agevolata del 110%.



### Interventi trainanti/trainati\_note

#### ✓ SPESE SOSTENUTE DOPO IL 1° LUGLIO 2020

- ✓ Nessuno degli interventi trainanti può essere inserito come intervento trainato.
- ✓ Se l'immobile è sottoposto ad almeno uno dei **vincoli** previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, oppure gli **interventi trainanti sono vietati** da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, gli interventi trainati possono essere eseguiti senza che ve ne sia uno di quelli trainanti.
- ✓ La sostituzione dell'**impianto autonomo** nella singola unità immobiliare all'interno di un edificio condominiale, è ammessa solo se si esegue come intervento trainante l'isolamento delle parti comuni opache dell'involucro.
- ✓ Le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere **ricomprese** nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
- ✓ Per gli interventi che beneficiano dell'agevolazione al 110%, è obbligatoria la **relazione tecnica** prevista dal DL 192/2005




## Interventi trainanti/trainati\_tempistiche\_1

- Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
- ✓ Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. "cappotto termico" o la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l'installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all'entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020."



## Interventi trainanti/trainati\_tempistiche\_2







## Interventi trainanti/trainati\_esempio



In questa situazione non si può ottenere l'aliquota agevolata del 110% su nessuna delle spese!



#### Soggetti che possono usufruirne\_1

- √ i condomìni;
- ✓ le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- ✓ gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
- ✓ le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ✓ dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
- ✓ dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.



## Soggetti che possono usufruirne\_2

- ✓ La detrazione spetta ai **soggetti che possiedono o detengono l'immobile** oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare:
- ✓ del proprietario
- ✓ del nudo proprietario
- ✓ del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- ✓ del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario
- ✓ dei **familiari del possessore o detentore** dell'immobile

#### ATTENZIONE:

- ✓ I **titolari di reddito d'impresa o professionale** rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle **parti comuni.**
- ✓ Il soggetto beneficiario ha diritto all'agevolazione su un numero massimo di due unità immobiliari e sempre sulle parti comuni. Per gli interventi antisismici invece non c'è un numero massimo.



## Edifici interessati

Il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati:

- su parti comuni di edifici
- su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari
- sulle singole unità immobiliari
- sugli edifici unifamiliari

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali

- A1 (abitazioni signorili)
- A8 (ville)
- A9 (castelli)

#### ATTENZIONE:

E' possibile accedere al Super-ecobonus anche con gli interventi di **demolizione e ricostruzione**, purchè non si aumenti la volumetria.



#### Requisiti

#### Requisito fondamentale:

Gli interventi (trainanti + trainati) devono comportare il **MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE** (per gli edifici che si trovano in classe A3 almeno di una classe).

Il rispetto di questo requisito viene dimostrato con:

- APE (Attestato di prestazione energetica) dello stato di fatto
- APE post-interventi

#### NOTA:

Per gli edifici con più unità immobiliari (CONDOMINI), gli APE sono detti convenzionali perché predisposti ed utilizzabili solo per l'accesso al Super-ecobonus. In particolare gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza si calcoleranno in base agli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari.

#### Requisiti specifici:

Ogni singolo intervento deve rispettare dei requisiti specifici, previsti dal cosiddetto Decreto Requisiti. Ad esempio, per l'isolamento termico delle superfici opache verticali in zona climatica F, la trasmittanza da rispettare è 0,22 W/m²K.



Limiti di spesa\_1

- ✓ Per ogni intervento è definito un limite di spesa.
- ✓ Se la spesa supera questo limite, la detrazione viene in ogni caso calcolata fino al limite e l'eccedenza quindi rimane a carico del committente.
- ✓ Per individuare il limite di spesa è necessario prima capire come si configura l'abitazione, perché gli importi variano a seconda che ci si trovi in condominio o in un edificio unifamiliare.
- ✓ Nelle tabelle seguenti sono indicati tutti i limiti di spesa.



## Limiti di spesa\_2

INTERVENTI TRAINANTI	LIMITE DI SPESA
Isolamento strutture opache >25%	Edifici unifamiliari: 50.000 € Edifici da 2 a 8 u.i.: 40.000 € Edifici con più di 8 u.i.: 30.000 €
Impianti termici: caldaia a condensazione, PDC, sistemi ibridi, microcogeneratori, collettori solari, teleriscaldamento*, biomassa*	Edifici unifamiliari: 30.000 € Edifici da 2 a 8 u.i.: 20.000 € Edifici con più di 8 u.i.: 15.000 €
Sismabonus	96.000 € per u.i.

u.i. = unità immobiliare



## Limiti di spesa\_3

INTERVENTI TRAINATI	LIMITE DI SPESA
Isolamento strutture opache <25% Sostituzione serramenti	54.545 € per u.i.
Schermature solari e chiusure oscuranti	54.545 € per u.i.
Impianti termici PARTI COMUNI: generatori di aria calda a condensazione, biomassa, scaldacqua a PDC	27.272 € per u.i.
Impianti termici PARTI PRIVATE: caldaia a condensazione, generatori di aria calda a condensazione, PDC, sistemi ibridi, scaldacqua a PDC	27.272 € per u.i.
Microcogeneratori	110.000 € per u.i.
Biomassa	27.272 € per u.i.
Building automation	Nessun limite
Solare termico	27.272 € per u.i.

u.i. = unità immobiliare



## Limiti di spesa\_4

INTERVENTI TRAINATI	LIMITE DI SPESA
Fotovoltaico	48.000 € per u.i. max 2.400 €/kWp (1.600 se ristrutturazione)
Accumulo per fotovoltaico	48.000 € per u.i. max 1.000 €/kWh
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	3.000 €

u.i. = unità immobiliare



## Limiti dei costi specifici degli interventi

Oltre ai limiti massimi di spesa, sono previsti anche dei massimali specifici di costo per ogni intervento, vediamo alcuni esempi:

Str	rutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Es	sterno/diffusa	150,00 €/m²
Int	terno	80,00 €/m²
Pa	arete ventilata	200,00 €/m²
I .	aldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a ondensazione (*)	
Pn	<sub>nom</sub> ≤ 35kWt	200,00 €/kWt
Pn	<sub>nom</sub> > 35kWt	180,00 €/kWt

Qualora i costi sostenuti siano maggiori di quelli massimi, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati.



#### **Documentazione**

Attestato di prestazione energetica pre e post interventi Asseverazioni

Visto di conformità (per cessione del credito/sconto in fattura)

Sarà necessario essere in possesso della seguente documentazione:

- per gli **interventi di efficientamento energetico**, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è **conforme ai requisiti tecnici** richiesti e la corrispondente **congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati;
- per gli **interventi antisismici**, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, **dell'efficacia degli interventi**. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente **congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- (solo se si opta per cessione/sconto in fattura) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; il soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, CAF o soggetti equivalenti) verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

#### NOTE:

L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.



## Modalità di detrazione\_1

#### **Detrazione diretta:**

detrazione diretta dall'Irpef del 110%, delle spese ammesse, in 5 anni.

#### **Sconto in fattura:**

contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

#### **Cessione del credito:**

per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.



## Modalità di detrazione\_2

#### **Detrazione diretta:**

Detrazione diretta dall'Irpef del 110%, delle spese ammesse, in 5 anni.

#### **ATTENZIONE:**

Per detrarre direttamente è necessario avere una capienza Irpef almeno pari alla rata a cui si ha diritto.

Esempio: la spesa ammessa dell'intervento globale ammonta a 100.000 €. La detrazione corrisponde quindi a 110.000 € (110%) e la rata di conseguenza ammonta a 22.000 €. Se si ha una capienza Irpef di 5.000 € non si riuscirà a detrarre interamente la spesa perché l'eccedenza di 17.000 andrà persa e non si riuscirà a recuperare in alcun modo.

Si ricorda comunque che se ci sono più beneficiari, le spese e quindi la rata possono essere suddivise.

La cessione del credito e lo sconto in fattura nel caso in cui non ci sia capienza Irpef rappresentano una soluzione.



#### Novità per le altre detrazioni: cessione del credito

E' possibile optare per lo sconto in fattura/cessione del credito anche per alcune delle altre detrazioni, in particolare:

- recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR (50% in 10 anni)
- riqualificazione energetica (interventi rientranti nell'Ecobonus, GIA' POSSIBILE LA CESSIONE)
   (65% in 10 anni)
- adozione di misure antisismiche (Sismabonus, anche acquisto case antisisimiche) (70-80% in 10 anni)
- Bonus facciate (90% in 10 anni)
- installazione di impianti fotovoltaici (50% in 10 anni)
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (50% in 10 anni)

<u>Per queste detrazioni</u> è possibile cedere il credito/richiedere sconto in fattura per le spese sostenute negli anni 2020-2021

(QUINDI ANCHE PER LE SPESE SOSTENUTE PRIMA DEL 1 LUGLIO 2020)



## Cessione del credito/sconto in fattura: il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020

- ✓ L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per i lavori che accedono al 110%, gli stati di avanzamento non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
- ✓ La **cessione del credito**, nello specifico, può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
- ✓ Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante determinata e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.
- ✓ In presenza di **diversi fornitori** per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi. L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.



# Cessione del credito/sconto in fattura: il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 Modalità operative

- ✓ L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" A DECORRERE DAL 15 OTTOBRE 2020
- ✓ La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Per gli interventi che accedono al 110%, DEVE essere fatta dal soggetto che appone il visto di conformità (dottori commercialisti, CAF o soggetti equivalenti), mentre per le altre detrazioni può essere fatta dal soggetto beneficiario o da un intermediario.
- ✓ INTERVENTI CONDOMINIALI 110%, la comunicazione può essere fatta da:
  - soggetto che rilascia visto di conformità;
  - amministratore di condominio (avvalendosi eventualmente di intermediario) o , nei condomini minimi, da un condomino incaricato;
- ✓ Per gli interventi di efficientamento energetico che accedono al 110%, la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni. Sulla base dei dati ricevuti l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.
- ✓ A seguito dell'invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta.



# Cessione del credito/sconto in fattura: il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 Modalità operative

15 ottobre 2020

trasmissione all'ENEA della pratica



Rilascio ricevuta

trascorsi 5 giorni

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate



Rilascio ricevuta

A questo punto il soggetto che riceve il credito potrà vederlo nel suo «cassetto fiscale»



#### Cumulabilità con altre agevolazioni\_1

#### PREMESSA GENERALE PER TUTTE LE DETRAZIONI:

- ✓ Alcuni interventi potrebbero avere le caratteristiche per rientrare in due detrazioni diverse; il cappotto termico infatti può rientrare sia nell'Ecobonus 65% ma anche nella detrazione per ristrutturazioni 50%.
- ✓ Il principio generale è che lo stesso intervento non può accedere a due detrazioni diverse contemporaneamente, quindi è necessario scegliere una delle due.
- ✓ Se però all'interno dello stesso titolo abilitativo ho diversi interventi, come ad esempio cappotto termico e impianto idraulico, allora potrò accedere all'Ecobonus per il primo e alla detrazione per ristrutturazioni per il secondo, a patto che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.



## Cumulabilità con altre agevolazioni\_2

#### Veniamo al Super-ecobonus: può essere cumulato?

- ✓ Dalla normativa sembra non essere possibile, perché i limiti di spesa e i massimali di costo specifico pongono appunto un limite, superato il quale la spesa rimane a carico del committente.
- ✓ Rimane un punto di domanda sul cumulo con i contributi locali (ad esempio comunali o regionali). Per le detrazioni classiche questo cumulo è possibile, se il contributo locale lo permette. La detrazione si applica quindi sulla parte di spesa rimasta a carico del contribuente.



#### FAQ

Se vengono realizzati gli interventi di isolamento delle pareti (intervento trainante) e anche la sostituzione dei serramenti (intervento trainato), il tetto di spesa massima, per gli edifici unifamiliari, è unico ovvero 50.000 €?

Il limite di spesa per l'isolamento delle pareti (intervento trainante) sugli edifici unifamiliari è di 50.000 €, mentre quello per la sostituzione dei serramenti (intervento trainato) è di 54.545 €.

■ La sostituzione dei serramenti può beneficiare della detrazione al 110%?

La sostituzione dei serramenti è considerata un intervento secondario e che quindi può ottenere l'aliquota maggiorata solo se effettuato congiuntamente ad un intervento principale (ad esempio il cappotto o la sostituzione della caldaia). Tuttavia il decreto-legge prevede che se l'edificio è sottoposto ad un vincolo (codice dei beni culturali e del paesaggio, regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali) la detrazione si applichi anche solo per gli interventi "secondari", sempre nel rispetto dei requisiti previsti.

■ Le seconde case sono escluse dall'aliquota maggiorata del 110%?

Le seconde case non sono escluse, tuttavia ogni singolo beneficiario può ottenere l'agevolazione al massimo su due unità immobiliari e sempre per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio.



#### FAQ

• Condomini: se con gli interventi sulle parti comuni alcune unità non rispettano il requisito dell'aumento di due classi energetiche, come si procede?

L'ENEA sta predisponendo un modello per compilare un Attestato di Prestazione Energetica "condominiale", in modo che sia possibile asseverare che il salto di due classi avvenga sull'intero edificio. Non sarebbe infatti corretto chiedere il rispetto di questo requisito per ogni singola unità immobiliare, perchè alcune di queste potrebbero trovarsi in una posizione svantaggiata dal punto di vista delle dispersioni (ad esempio, le unità che confinano con la copertura).

Ai fini del salto di due classi energetiche, oltre alla sostituzione della caldaia e dei serramenti posso considerare anche l'isolamento del tetto, seppure oggetto della detrazione del 50% per ristrutturazioni visto che il sottotetto non è riscaldato?

Purtroppo no. Ricordiamo che per accedere al Super-Ecobonus o all'Ecobonus, l'isolamento deve essere realizzato sull'involucro riscaldato e quindi se il sottotetto non è riscaldato, l'isolamento della copertura non accede alle detrazioni citate ma bensì alla detrazione del 50% per ristrutturazioni. L'intervento che potrebbe accedere al Super-Ecobonus o all'Ecobonus è l'eventuale isolamento del solaio del sottotetto (quale limite dell'involucro riscaldato).



#### Riferimenti normativi e link utili

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ <u>Legge istitutiva del Super-ecobonus 110%: decreto-legge 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), n. 34, articoli 119</u> e 121
- ✓ <u>Provvedimento 8 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate, recante disposizioni di attuazione degli articoli 119 e</u> 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- ✓ Circolare 24/E dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate
- ✓ Decreto Asseverazioni
- ✓ <u>Decreto Efficienza energetica</u>
- ✓ Guida dell'Agenzia delle Entrate

#### LINK

- ✓ Sito del Ministero dello Sviluppo Economico https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110
- ✓ Sito dell'Agenzia delle Entrate <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25</a>



#### I nostri contatti



Chiamaci al 353 41 04 289 Scrivici a sportelloenergia@ape.fvg.it Visita www.sportelloenergia.ape.fvg.it